



ASSOCIAZIONE IMPRESE GESTIONE RIFIUTI
dal 1992 al servizio delle imprese e dell'ambiente

ALLE AZIENDE ASSOCIATE

Macerata 20.12.2022

Info/178/ALBO GESTORI: adeguamento capacità finanziaria cat. 6 (trasporto transfrontaliero in territorio italiano)

**ALBO GESTORI/ ADEGUAMENTO CAPACITÀ FINANZIARIA CAT. 6
IMPRESE CHE ESERCITANO IL TRASPORTO TRANSFRONTALIERO
NEL TERRITORIO ITALIANO**

L'Albo Gestori Ambientali con la **Deliberazione n. 8 del 15 dicembre 2022**, ha adeguato **gli importi della capacità finanziaria che deve essere dimostrati per l'iscrizione nella categoria 6** (imprese che effettuano il solo esercizio dei trasporti transfrontalieri di rifiuti di cui all'articolo 194, comma 3, del D.Lgs. n. 152/2006).

Si ritorna indietro nel tempo per ricordare che il Dm 120/2014 (art.8, comma 1, lett. f) aveva istituito la **categoria 6**, relativa alle imprese che effettuano il solo esercizio dei trasporti transfrontalieri dei rifiuti, in quanto l'art. 194, comma 3, del Dlgs 152/2006 come modificato dal Dlgs 205/2010, **aveva previsto l'obbligo di iscrizione all'Albo per tali imprese che esercitano il trasporto transfrontaliero nel territorio italiano.**

La Deliberazione in oggetto, in recepimento della normativa europea (Regolamento UE 2020/1055) modifica la precedente Deliberazione n. 3 del 13 luglio 2016 e si è resa necessaria per tener conto degli indirizzi emanati con il Decreto Dirigenziale del Dipartimento della Mobilità sostenibile del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibile n. 145 del 8 maggio. **Quest'ultima individua nuovi parametri per il soddisfacimento dell'idoneità finanziaria** ai fini dell'accesso del trasporto su strada per i mezzi aventi massa fino a 3,5 tonnellate relativamente ai veicoli aggiuntivi al primo.

Relativamente alla capacità finanziaria si segnala che le modifiche apportate dalla Deliberazione in oggetto, mediante la sostituzione del comma 1 dell'art. 3 della precedente Deliberazione del 2016:

- **non interessano gli importi per i mezzi al di sopra di 3,5 tonnellate** che restano invariati a 9.000 euro per il primo autoveicolo e 5.000 euro per ogni veicolo aggiuntivo;

- **riguardano i mezzi al di sotto delle 3,5 tonnellate** per i quali resta invariato l'importo di 9.000 euro per il primo mezzo mentre per i successivi veicoli viene fissato l'importo di 900 euro.

Restano ferme le modalità di prestazione della capacità finanziaria che deve essere dimostrata ai sensi *“dell'articolo 11, comma 2, del decreto 3 giugno 2014, n. 120, ovvero mediante attestazione di affidamento bancario rilasciata da imprese autorizzate all'esercizio del credito secondo lo schema allegato sotto la lettera “F” alla Deliberazione n.5 del 3 novembre 2016.”*

L'art. 2 della Deliberazione in oggetto specifica inoltre che *“le domande relative alle istanze di iscrizioni/variazioni presentate in data antecedente alla data di entrata in vigore della presente deliberazione sono istruite e deliberate ai sensi delle previgenti disposizioni”*.

Si rinvia alla Deliberazione allegata per ogni approfondimento.